



DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA

**DPC026002 UFFICIO GESTIONE RISORSE, ECONOMIA CIRCOLARE E
MONITORAGGI PESCARA**

OGGETTO: D.LGS. 03/04/2006, N. 152 E S.M.I. - LEGGE 28/12/2015, N. 221 - L.R. 19/12/2007, N. 45 E S.M.I. - L.R. 16/06/2006, N. 17 E S.M.I. - DCR N. 110/8 DEL 02/07/2018 “17° RAPPORTO RACCOLTE DIFFERENZIALI RIFIUTI URBANI - ANNO 2021”. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIALI DEI COMUNI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI URBANI.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - Legge 28/12/2015, n. 221 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - L.R. 16/06/2006, n. 17 e s.m.i. - DCR n. 110/8 del 02/07/2018 “17° Rapporto Raccolte Differenziali Rifiuti Urbani - Anno 2021”. Determinazione del livellodi raccolta differenziata dei Comuni ai fini dell’applicazione del tributo per il deposito in discarica dei rifiutiurbani.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

-la Regione Abruzzo, con il PRGR di cui alla **DCR n. 110/8 del 02/07/2018**(D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 226 del 12/04/2016 – DGR 440 dell’11/08/2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento), opera per far rientrare il ciclo produzione - consumo all'interno dei limiti delle risorse del pianeta, riducendo la “*impronta ecologica*” di ognuno tramite l'eliminazione degli sprechi e la totale reimmissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, massimizzando nell'ordine: la *Riduzione della produzione dei rifiuti*, il *Riuso dei beni a fine vita*, il *Riciclaggio* e diminuendo gradualmente lo

smaltimento in discarica;

-la programmazione regionale prevede azioni e progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi nel ciclo produzione-consumo e promuove ogni sforzo organizzativo verso “rifiuti zero” (cd. “ZW”), finalizzati a creare tra gli utenti una maggiore consapevolezza del concetto “rifiuto = risorsa”;

RICHIAMATE:

- la [**DCR n. 110/8 del 02/07/2018**](#) recante “*D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 226 del 12/04/2016 - DGR 440 dell’11/08/2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento*”, (BURAT n. 99 Speciale del 05/10/2018), che ha adeguato, ai sensi dell’art. 199, co. 8 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. il Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., e che delinea attualmente le scelte impiantistiche e gli indirizzi gestionali;

-la **DGR n. 855 del 22.12.2021** recante “*D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la L.R. 30 dicembre 2020, n. 45 – Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) – Approvazione*”, mediante la quale sono state recepite a livello regionale le direttive Ue del cd. “Pacchetto Economia circolare” e nello specifico:

- Direttiva (UE) 2018/849** del 30 maggio 2018 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

- Direttiva (UE) 2018/850** del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

- Direttiva (UE) 2018/851** del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

- Direttiva (UE) 2018/852** del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTA la Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 19 novembre 2008 “*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”, modificata dalla Direttiva 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 30 maggio 2018 che è entrata in vigore il 4 luglio 2018;

CONSIDERATO che la Direttiva UE 2018/851 prevede la riforma del sistema tariffario e del tributo speciale per il conferimento in discarica, apportando modifiche all’art. 238 del D.lgs. 152/2006 e alle norme della Legge n. 147/2013 (TARI) e della Legge n. 549/1995 (Tributo speciale) al fine di:

-prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;

-individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e/o presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio “chi inquina paga”;

-riformare il tributo speciale per il conferimento in discarica *ex* articolo 3, comma 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

DATO ATTO che la suddetta Direttiva è stata recepita, con [D.lgs.03/09/2020, n. 116](#), recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, pubblicato nella G.U. dell'11 settembre 2020 ed **entrato in vigore il 26/09/2020** e che introduce numerose modifiche al D.lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare fissando nuovi obiettivi minimi di riciclo e di riduzione progressiva dello smaltimento dei rifiuti urbani in discarica, misurati in peso, da raggiungere entro il 2035 ed a cui gli Enti dovranno conformarsi;

VISTI gli ulteriori provvedimenti normativi di recepimento delle direttive Ue del cd. “Pacchetto Economia Circolare”:

-[D.lgs. 3 settembre 2020, n. 118](#) recante “Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”, pubblicato nella G.U. del 12 settembre 2020;

-[D.lgs. 3 settembre 2020, n. 119](#) recante “Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, pubblicato nella G.U. del 12 settembre 2020;

-[D.lgs. 3 settembre 2020, n. 121](#) recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, pubblicato nella G.U. del 14 settembre 2020;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (*GUCE n..L370/44 del 30.12.2014*), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTA la Decisione 2011/753/EU recante: «Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti», con la quale è stato stabilito che il compostaggio domestico (mono-utenza), rientra tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti;

VISTO il Regolamento 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE)n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;

VISTO il D.lgs. 152/06, come modificato nella Parte IV dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.lgs. 152/2006”, che prevede:

-all’art. 177, comma 2: “La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”;

-all’art. 178, comma 1, “omissis ... La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di

cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. .. omissis";

-all'art. 179, comma 1: *"omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:*

- *prevenzione;*
- *preparazione per il riutilizzo;*
- *riciclaggio;*
- *recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;*
- *smaltimento*";

-all'art. 189 *"Catasto dei rifiuti"*;

-all'art. 196 *"Competenze delle Regioni"*;

VISTO il D.lgs. 152/06, come modificato nella Parte IV dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 *"Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs.152/2006"*, che prevede all'art. 205 *"Misure per incrementare la raccolta differenziata"*, che, in particolare, dispone:

-al **comma 1** - che in ogni ATO, se costituito, ovvero in ogni Comune deve essere assicurato il raggiungimento di una percentuale minima di RD almeno del:

- 35%entro il 31.12.2006;
- 45%entro il 31.12.2008;
- 65%entro il 31.12.2012.

-al **comma 3** - che è applicata un'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei singoli Comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi previsti al comma 1;

-al **comma 3-ter** -per la determinazione del tributo speciale si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente;

VISTA la **legge 28/12/2015, n. 221** *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"*, che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es. *"compostaggio di comunità"*, *misure per incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti ed incrementare le RD, sperimentazione del "vuoto a rendere"*, *nuove disposizioni in materia di applicazione del tributo speciale, .. etc.*) ed in particolare:

-l'**art. 29, comma4**, prevede che:

•12. *Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.*

•12-bis. *L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:*

a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni Comune;

b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati; .. omissis”.

-l'**art. 32** *“Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio”* che al **comma 1** prevede:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «se costituito, ovvero in ogni comune»;

b)il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni... omissis”;

-l'**art. 38** *“Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici”.*

VISTA la **legge 29/12/1995, n. 549** *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*, art. 3, commi 24 – 40, in materia di tributo speciale;

VISTO il **D.M. Ambiente del 26/05/2016** *“Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”* (G.U. Serie generale n. 146 del 24/06/2016), che ha definito il metodo standard di calcolo della RD sull'intero territorio nazionale;

VISTO il **D.M. 29 dicembre 2016, n. 266** *“Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies) del D.Lgs. 152/06., così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28/12/2015, n. 221”;*

VISTA la **L.R. 19.12.2007, n. 45** *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”* e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURAT n. 10 Straordinario del 21.12.2007 e con la quale ha dettato disposizioni per una corretta gestione dei rifiuti secondo i principi comunitari e norme nazionali di settore; e che all'art. 23, comma 2, lett. c-bis) e comma 4, ha previsto il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi di raccolta differenziata (RD):

– almeno il 40% entro il 31.12.2007;

– almeno il 50% entro il 31.12.2009;

- almeno il 60% entro il 31.12.2011;
- almeno il 65% entro il 31.12.2012.

CONSIDERATO che la L.R. 45/2007 e s.m.i., disciplina, all'art. 64, co. 1-*bis*), l'applicazione di sanzioni nei confronti dei Comuni inadempienti nell'applicazione di direttive applicative della programmazione regionale;

RITENUTO che le disposizioni in materia di rimodulazione del tributo speciale (cd "ecotassa"), come delineate dall'art. 32 della Legge n. 221/2015, dovranno essere recepite con modifiche alla L.R. 17/2006 in materia di tributo speciale, in corso di elaborazione da parte del SGRB-dpc026;

VISTA la **L.R. 29.12.2011, n. 44** "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE*" e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)", che ha modificato ed integrato la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i.;

VISTA la **LR. 30.12.2020 n. 45** recante "*Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti*" che modifica, integra e sostituisce alcuni articoli delle **LL.RR. 21/10/2013, n. 36** recante "*Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)*" e **19/06/2006, n. 17** recante "*Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*";

VISTA la **L.R. 21/10/2013, n. 36** "*Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)*" e s.m.i., che ha delineato la nuova *governance* del settore e previsto l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd "AGIR");

DATO ATTO che l'AGIR Abruzzo di cui alla L.R. 36/2013, è stata costituita con l'insediamento dall'Assemblea dei Sindaci (art.7) e la nomina del Presidente dell'AGIR (art. 7, co.1) in data **31/05/2018** e successivamente, in data **30/07/2018**, è stato nominato il Consiglio Direttivo (art.11) e che, ai fini della sua definitiva costituzione organizzativa ed operatività, il 31 maggio 2022 l'assemblea AGIR ha nominato il Direttore Generale ed, al momento, si è in attesa della comunicazione dell'insediamento operativo;

VISTA la **L.R. 19/06/2006, n. 17** "*Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*", pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 37 del 07.07.2006, che disciplina l'applicazione del tributo speciale (cd. "ecotassa"), per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificate dalla Legge n. 221/2015;

VISTA la **DGR n. 621 del 27/10/2017** avente per oggetto: "*D.M. Ambiente del 26/05/2016 - D.L.gs 03.04.2006, n. 152 - art. 205 e s.m.i.- Legge 28/12/2015, n. 221 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 383 del 21/06/2016. Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. Atto di indirizzo*";

RICHIAMATA la **DGR n. 383 del 21/06/2016** avente ad oggetto: “*D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Approvazione schema di convenzione per la gestione e l’uso dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo*”, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti ha riorganizzato il sistema di rilevazione dei dati di gestione dei rifiuti urbani con il sistema denominato O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale), entrato in vigore nel 2017 (*dati consuntivi 2017*);

RICHIAMATA la **DGR n. 657 del 20/10/2016** avente ad oggetto: “*L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - art. 8. Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (O.R.R.). Nuove disposizioni e sostituzione dell’Allegato alla DGR n. 1148 del 16/10/2006*”, con la quale sono state dettate nuove disposizioni organizzative e competenze per l’ORR; anche in attuazione della L.R. 32/2016 che ha disposto il passaggio di competenze e personale dalle Province alla Regione Abruzzo, in particolare per quanto riguarda:

- aggiornamento degli obiettivi e delle funzioni(art. 2)
- assetto organizzativo e coordinamento delle attività dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (artt. 3, 4 e 5);
- sistema di monitoraggio, utilizzo dell’applicativo O.R.SO. e rapporti tra ORR ed ARTA Abruzzo(art. 7);
- procedure di validazione dei dati riferiti alla gestione di rifiuti urbani ed assimilati di cui alla ex DGR n. 778/2010 e s.m.i.;

VISTA la **D.D. n. DPC026/75del'11/05/2017** “*D.lgs. 03/04/2006, n° 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n° 45 e s.m.i. - DGR n. 383 del 21/06/2016 – Gestione ed utilizzo dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo. Attività inerenti l’applicativo O.R.SO. 3.0: modalità, contenuti e tempistiche*” che ha definito all’Allegato A le suddette attività.

RITENUTO di procedere con il presente provvedimento, nelle more dell’applicazione della legge n. 221/2015 (cd “*Green Economy*”) e dell’effettiva operatività dell’AGIR ed in particolare ai sensi dell’art. 32:

-comma 1, lett. a) - in materia di applicazione del metodo standard nazionale di calcolo della RD (DM Ambiente del 26/05/2016) per ciascun Comune, nel caso non sia costituita l’AGIR, utilizzando il sistema denominato O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale);

-comma 1, lett. c) - in materia di modulazione del tributo speciale in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l’ammontare minimo fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995;

-comma 1, lett. c), 3-sexies) - in materia di validazione dei dati da parte dell’ARTA Abruzzo nell’ambito della gestione in collaborazione del sistema denominato O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale);

a determinare il livello di RD di ciascun Comune, ai fini dell'applicazione del tributo speciale, con l'approvazione dei dati di cui al: **“17° Rapporto Raccolte Differenziate Rifiuti Urbani - Anno 2021”**, **Allegato** parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO che le seguenti disposizioni di cui all'art. 32 della legge n. 221/2015, si applicano mediante i seguenti provvedimenti: L.R. 17/06 e s.m.i. (tributo speciale), DGR n. 383 del 21/06/2016, DGR n. 657 del 20/10/2016 e DGR n. 621 del 27/10/2017 (O.R.SO.):

-comma 3-*quater*) - che prevede che la regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

-comma 3-*quinquies*) - che prevede che la trasmissione dei dati di cui al comma 3 -*quater*), è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti.

-comma 3-*sexies*) - che prevede che l'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-*quater*) provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.

-comma 3-*septies*) - che prevede che l'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-*bis* oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una *produzione pro capite* di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

-comma 3-*octies*) - che prevede che l'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*), il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata»;

VISTA la **L.R. 19.12.2007, n. 45** *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”* e s.m.i. che ha disposto:

-all'**art. 6** *“Competenze dei Comuni”*, comma 5: *“I Comuni, nel caso le attività inerenti il servizio di gestione rifiuti siano svolte da privati, inviano direttamente i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, alla Provincia, per consentirne l'elaborazione e la trasmissione all'ORR, all'ONR ed all'ARTA. Le informazioni di cui al periodo precedente, relative ai Comuni che hanno affidato il servizio di gestione rifiuti a società pubbliche direttamente partecipate dall'Ente stesso, sono inviate alla Provincia territorialmente competente dall'affidatario del servizio, con comunicazione anche ai Comuni cui i dati si riferiscono. I dati validati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché tutte le altre informazioni sulla gestione dei rifiuti sono trasmessi esclusivamente in via telematica alla Provincia territorialmente competente, per consentirne la trasmissione alla Regione”*;

-all'art. 8 "Osservatorio Regionale Rifiuti", comma 4, lett. a): "omissis .. l'Osservatorio Regionale Rifiuti adotta in collaborazione con l'ARTA e le Province, un progetto di sistema informatizzato dedicato alla gestione dei rifiuti in grado di consentire un continuo e veloce aggiornamento di tutti i dati statistici a disposizione e l'integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari enti e soggetti interessati. .. omissis";

-all'art. 64, co. 6, lett. a) "omissis ... I tributi di cui alla L.R. 17/2006 sono aumentati nella misura del 20%, qualora non vengono raggiunti, a livello di singolo comune, sino alla costituzione dell'Ada di cui all'art. 15, gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 23, comma 4. ...omissis";

RICHIAMATO il "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica", denominato "Programma RUB", di cui alla L.R. 23.06.2006, n. 22 (BURAT n. 37 Ordinario del 07.07.2006) e s.m.i., che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e/o Ambito Territoriale Ottimale(ATO), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi;

DATO ATTO che in proposito, la **Legge 28/12/2015, n. 221** "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", all'art. 47 recante: "Art. 5 Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica", ha disposto: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale, i seguenti obiettivi:

- a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a **173 kg/anno per abitante**;
- b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a **115 kg/anno per abitante**;
- c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a **81 kg/anno per abitante**".

CONSIDERATO che con la **DCR n. 110/8 del 02.07.2018** recante: "D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 -L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 248/Cdel 26/04/2018. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti(PRGR). Aggiornamento", la Regione Abruzzo ha provveduto ad adeguare il documento di PRGR, di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i. ed in particolare al **Capitolo 17** avente per oggetto: "Aggiornamento del programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica", al punto **17.4.2 "Gli obiettivi di Piano"** sono stati definiti i nuovi obiettivi di contenimento in discarica dei RUB, in recepimento della L. n. 221/2015, entro i seguenti quantitativi e limiti temporali:

- a) 173 kg/abxa, entro il 28 dicembre 2020;
- b) 115 kg/abxa, entro il 28 dicembre 2023;
- c) 81 kg/abxa, entro il 28 dicembre 2030.

RIBADITO che il PRGR vigente di cui alla **DCR n. 110/8/2018**, incentiva nel settore della prevenzione e della produzione delle frazioni organiche, la diffusione delle attività di Rd e Riciclo, del compostaggio industriale, dell'auto- compostaggio (*compostaggio domestico - monoutenza*), del compostaggio "di comunità" e "locale", del recupero energetico dalle frazioni organiche (es *digestori anaerobici e produzione di bio-metano*), attraverso:

- l'incremento delle raccolte differenziate (RD) delle frazioni secche e organiche, attuate soprattutto attraverso il sistema del porta a porta (PaP) o di prossimità e il raggiungimento dell'obiettivo del 90% del riciclo dei rifiuti provenienti dalle RD;

- la realizzazione della "*Rete Regionale del Riciclo*", con la diffusione territoriale delle "*Piattaforme Ecologiche*", "*Centri di Raccolta*" e "*Centri del Riuso*";

- la realizzazione di nuovi impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica, di impianti di compostaggio di comunità e locale, la cui diffusione capillare sul territorio permette di abbattere i costi della filiera gestionale delle frazioni organiche;

- il potenziamento e l'ottimizzazione degli impianti di compostaggio esistenti che consenta di ottenere un ammendante (compost di qualità) elevato, più commerciabile, con effetti positivi sulla raccolta differenziata dell'organico, sia in termini economici che d'immagine;

- la promozione dell'utilizzo degli ammendanti in agricoltura e nelle attività di floro-vivaismo, nonché per ripristini ambientali di aree degradate e risanamenti di versanti;

- l'approvazione di accordi volontari (es. *accordi di programma, contratti di programma, protocolli d'intesa, .. etc.*), finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo previsto.

RITENUTO a seguito dell'iter tecnico-amministrativo seguito dal SGRB-dpc026 e dall'ARTA Abruzzo, per l'elaborazione e validazione dei dati, di approvare il "**17° Rapporto Raccolte Differenziate Rifiuti Urbani - Anno 2021**", **Allegato** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 32, co. 3-ter) della legge n. 221/2015, per la determinazione del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica, ai fini dell'applicazione della L.R. 17/06 e s.m.i., si assume come riferimento il valore di RD (%) raggiunto nell'anno precedente ed il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come da "**17° Rapporto Raccolte Differenziate Rifiuti Urbani - Anno 2021**", nelle more dell'operatività dell'AGIR di cui alla L.R. 36/2013;

RITENUTO di demandare:

- ai gestori degli impianti di discarica l'applicazione, di quanto stabilito con il presente atto anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'addizionale del +20% nelle more dell'operatività dell'AGIR di cui alla L.R. 36/2013, attuando anche le necessarie azioni, ai sensi della L.R. 17/2006, per le operazioni di congruaggio rispetto a quanto già applicato o riscosso fino all'emanazione del presente atto;

- al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - DPC026, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 64, co. 1-bis) della L.R. 45/07 e s.m.i., nei confronti dei Comuni che si sono resi inadempienti,

anche a seguito di invio di diffida da parte del SGRB/ORR di cui alla L. 241/1990 e s.m.i., della mancata comunicazione dei dati secondo le modalità di cui alle DGR n. 621 del 27/10/2017 e DGR n. 657 del 20/10/2016;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche del Dipartimento Territorio - Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento a seguito dell'istruttoria eseguita da parte degli Uffici e dell'ORR;

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Territorio - Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comporta oneri per la Regione Abruzzo;

UDITA la relazione dell'Assessore competente al settore "Rifiuti";

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i. (TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 07.03.2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: *"Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo"* e s.m.i.;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di **APPROVARE** il **"17° Rapporto Raccolte Differenziate Rifiuti Urbani - Anno 2021"**, elaborato dal SGRB/ORR in collaborazione con ARTA Abruzzo, di cui all'**Allegato**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di **STABILIRE**:

a. che il livello di RD, nelle more dell'operatività dell'AGIR, è calcolato per ciascun Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. a) della Legge n. 221/2015 ed è determinato dai dati del Rapporto di cui al **punto 1**);

b. l'applicazione da parte dei soggetti competenti (*gestori discariche - soggetti passivi*), del tributo speciale di cui alla legge n. 549/1995 e s.m.i., art. 3, commi 24 - 40, come recepita dalla L.R. 17/06 e

s.m.i.;

3. di **DEMANDARE** l'applicazione dell'**addizionale del 20%**, da parte dei soggetti competenti (*gestori discariche - soggetti passivi*), al tributo speciale di cui al punto 2, lett. b) nei confronti dei singoli Comuni che non hanno raggiunto nel **2021** l'obiettivo del **65%** di RD, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b) della Legge n. 221/2015, attuando anche le necessarie azioni, ai sensi della L.R. 17/06 e s.m.i., per il conguaglio rispetto a quanto già applicato o riscosso fino all'emanazione del presente atto;
4. di **DEMANDARE** al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – DPC026, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 64, co. 1-bis) della L.R. 45/07 e s.m.i., nei confronti dei Comuni che si sono resi inadempienti, anche a seguito di invio di diffida da parte del SGRB/ORR di cui alla L. 241/1990 e s.m.i., della mancata comunicazione dei dati secondo le modalità di cui alle DGR n. 621 del 27/10/2017 e DGR n. 657 del 20/10/2016;
5. di **INCARICARE** il competente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - DPC026 dei successivi necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati all'attuazione del presente atto;
6. di **INVIARE** il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, all'AGIR Abruzzo, all'ANCI Abruzzo (*con invito ad informare i Comuni abruzzesi*), all'ARTA - Direzione Generale, all'ARTA - Direzione Centrale, ai Titolare/Gestori degli impianti interessati, ai Consorzi Intercomunali Rifiuti e/o loro Spa, alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;
7. di **DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.



RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA
DPC026002 UFFICIO GESTIONE RISORSE, ECONOMIA CIRCOLARE E MONITORAGGI PESCARA

ESTENSORE
Federica Sulpizio
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Federica Sulpizio
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA
Salvatore Corroppolo
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Pierpaolo Pescara
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A03 Segreteria Assessore Urbanistica e territorio, demanio marittimo, paesaggi, energia, rifiuti
Nicola Campitelli
(Firmato digitalmente)
